



PROVINCIA DI SONDRIO

REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA E INSELVATICHITA, DELLE FORME DOMESTICHE DI SPECIE SELVATICHE E DELLE FORME INSELVATICHITE DI SPECIE DOMESTICHE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n° 18 del 31/08/2015

Articolo 1– PRINCIPI

La Provincia, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, in attuazione dell'articolo 41 della legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 e successive modificazioni, intende esercitare il controllo della fauna selvatica ed inselvaticata, delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvaticate di specie domestiche, avvalendosi anche di operatori qualificati e selezionati.

Articolo 2 – FINALITA'

1. La Provincia intende intervenire, in maniera efficace ed in tempi ristretti, per arginare gli ingenti danni che talune specie di animali provocano al patrimonio agricolo, silvicolo, boschivo, lacustre e fluviale, nonché ad altre specie di fauna di interesse conservazionistico o venatorio, limitandone il più possibile il danno arrecato.
2. La Provincia intende, altresì, contenere gli oneri che ne deriverebbero con un intervento diretto.
3. Tale controllo viene esercitato a scopo di pubblica utilità e non costituisce attività venatoria.

Articolo 3 – ELENCO DELLE SPECIE

Rientrano nelle finalità del regolamento le seguenti specie animali: Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), Cornacchia nera (*Corvus corone corone*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*), Cormorano (*Phalacrocorax carbo sinensis*), Volpe (*Vulpes vulpes*), Cinghiale (*Sus scrofa*), Scoiattolo grigio "americano" [(*Sciurus carolinensis*) (International Union For Nature Conservation 2000 e decisione CE 98/42)] e ogni altra specie, purché esclusa da quella particolarmente protetta e che, comunque, arreca danni al patrimonio agricolo, silvicolo, boschivo, faunistico, lacustre e fluviale.

Articolo 4 - OPERATORI QUALIFICATI: REQUISITI

Per diventare operatori qualificati sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) avere la residenza in uno dei comuni della provincia di Sondrio o in uno dei comuni ricadenti in province confinanti con quella di Sondrio;
- b) essere iscritti in uno dei comprensori alpini di caccia della provincia di Sondrio;
- c) essere in possesso di assicurazione per copertura danni a persone, animali e cose, oltre che nei confronti di sé stessi durante il periodo di caccia; tale assicurazione deve avere validità per le operazioni di controllo debitamente autorizzate dalla Provincia, anche per operazioni al di fuori del periodo di caccia;

d) non aver avuto, negli ultimi cinque anni, sanzioni di natura civile, penale e amministrativa che abbiano comportato una sospensione superiore a una giornata nell'ambito delle attività di esercizio venatorio.

Articolo 5 – OPERATORI QUALIFICATI: PROCEDURE FORMATIVE

1. Gli operatori qualificati devono frequentare un corso di formazione organizzato dalla Provincia e devono superare un esame finale scritto davanti a una commissione, nominata dal Presidente della Provincia e composta da tre esperti in materia faunistico venatoria, secondo le modalità di valutazione contenute in apposita determinazione dirigenziale;
2. sono riconosciuti, in qualità di operatori qualificati per il controllo della fauna selvatica e inselvatichita, i tecnici faunistici e gli esperti che vengono incaricati dalla Provincia, purché in possesso dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo 4, nonché di licenza di porto di fucile anche per uso caccia. Sono riconosciuti, in qualità di operatori qualificati anche gli ex agenti di polizia provinciale e le guardie venatorie volontarie coordinate dal Corpo di Polizia Provinciale, purché in possesso, del porto di fucile anche per uso caccia;

Articolo 6 – ALBO DEGLI OPERATORI QUALIFICATI

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, la Provincia istituisce l'albo degli operatori qualificati; nell'albo saranno riportati i seguenti dati dell'operatore qualificato: nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono fisso e mobile, numero di fax, porto d'armi anche per uso caccia (con relative annotazioni), tipo di armi da caccia impiegate o che si intende impiegare e ogni notizia utile, necessaria per garantire una buona gestione dell'albo.
2. Le notizie raccolte sono coperte dalle disposizioni di legge vigenti sulla privacy.

Articolo 7 – TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

Ad ogni operatore qualificato la Provincia rilascerà un tesserino di riconoscimento che dovrà essere portato con sé per essere esibito, qualora richiesto.

Qualora l'operatore sia abilitato solo al controllo di una o più specie, tale limitazione verrà indicata nel tesserino rilasciato.

Articolo 8 – IMPIEGO DEGLI OPERATORI QUALIFICATI

1. I compiti dell'operatore sono i seguenti:
 - partecipazione ai censimenti delle specie oggetto di controllo;
 - collaborazione per l'attuazione di metodi dissuasivi, quali il posizionamento di recinzioni elettriche o altre tipologie di dissuasori;
 - partecipazione alle attività di controllo selettivo indiretto (ad es. cattura mediante trappole);
 - partecipazione al controllo selettivo diretto;
 - valutazione degli animali abbattuti e rendicontazione delle attività effettuate.
2. L'intervento degli operatori qualificati è coordinato dal Corpo di Polizia Provinciale, che può avvalersi di un responsabile di zona per ogni area d'intervento.
3. La richiesta di intervento degli operatori qualificati viene disposta da parte del Corpo di polizia provinciale o da personale da essi incaricati e può essere fatta anche mediante avviso telefonico; l'operatore qualificato che non può partecipare dovrà giustificare la sua impossibilità sempre mediante comunicazione scritta (anche mediante posta elettronica) corredata da giustificati motivi.

Articolo 9 – COMPORTAMENTO DELL'OPERATORE DURANTE GLI INTERVENTI

Al fine di razionalizzare gli interventi sul territorio e per realizzarli in piena sicurezza, occorre che l'operatore qualificato osservi le seguenti prescrizioni:

- a. attui in maniera scrupolosa e attenta le operazioni che gli vengono impartite dal personale della Provincia o da persone incaricate dalla medesima Amministrazione;
- b. non intraprenda azioni ed interventi di carattere personale;
- c. abbia un abbigliamento e attrezzatura adeguati alla circostanza e comunque sempre un giubbino rifrangente per le azioni svolte in orario notturno;
- d. non spari se non è certo della propria e dell'altrui incolumità, in caso di dubbio è fatto obbligo di non sparare;
- e. utilizzi le armi e munizioni previste dalle normative e direttive provinciali;
- f. in caso di potenziale ferimento di cinghiale, è tenuto a segnalare l'*anschuss* con materiale ben visibile, senza calpestare le tracce di ferimento e di fuga del cinghiale e contattare un conduttore di cane da traccia abilitato al fine di avviare la relativa ricerca. Per quanto possibile, su richiesta del conduttore, l'operatore qualificato è tenuto a partecipare alle azioni di recupero dell'animale ferito.
- g. L'operatore qualificato non può in nessun caso effettuare, di sua iniziativa, uscite non preventivamente autorizzate dal Corpo di Polizia Provinciale o da personale da essi incaricato, pena la decadenza dall'Albo.

Articolo 10 – COMPILAZIONE DELLE SCHEDE DEI CAPI ABBATTUTI

1. Al termine delle operazioni sul territorio l'operatore qualificato o l'agricoltore impegnato nelle operazioni di trappolaggio autorizzate, ha l'obbligo di compilare, d'intesa con gli altri operatori, le schede, fornite dalla Provincia, relative alle azioni effettuate, che dovranno essere consegnate dal rilevatore al Servizio caccia, pesca e strutture agrarie della Provincia, nei tempi e nei modi indicati per ogni specie e, preferibilmente, con trasmissione per posta elettronica.
2. La scheda relativa all'uscita dovrà essere compilata anche in caso di mancato abbattimento; qualora invece si verifichi l'abbattimento di uno o più capi, dovrà essere compilata anche l'apposita scheda biometrica, se prevista per la specie.
3. Nel caso di gestione di una gabbia trappola, verrà fornito un apposito registro, da compilare con cadenza prefissata.

Articolo 11 – COMPETENZE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AGRICOLTURA, AMBIENTE, CACCIA E PESCA

Spettano al Settore agricoltura, ambiente, caccia e pesca e per esso al suo dirigente:

- a. dare attuazione agli indirizzi programmatici dell'amministrazione attraverso il coinvolgimento del responsabile del Servizio caccia, pesca e strutture agrarie e degli operatori qualificati;
- b. presiedere la commissione d'esame di cui al precedente articolo 5 ;
- c. rilasciare i tesserini di riconoscimento agli operatori qualificati;
- d. formulare i richiami scritti per gli operatori qualificati e informare l'interessato qualora decaduto dall'incarico;
- e. condurre le procedure d'asta per la vendita del cinghiale, secondo le metodologie previste dall'articolo 20.

Articolo 12– COMPETENZE DEL SERVIZIO CACCIA, PESCA E STRUTTURE AGRARIE

Spettano al Servizio caccia, pesca e strutture agrarie della Provincia e per esso al suo responsabile, i seguenti compiti:

- a. realizzare i corsi per gli operatori qualificati, avvalendosi anche di professionalità individuate all'interno della Provincia, nonché con professionisti esterni all'amministrazione;
- b. istituire e tenere aggiornato l'albo degli operatori qualificati;
- c. predisporre e tenere aggiornati i tesserini di riconoscimento;
- d. predisporre adeguati piani di intervento riportanti le modalità operative da attuare per il controllo delle specie oggetto del presente regolamento;

- e. collaborare con il Corpo di Polizia Provinciale per la programmazione degli interventi degli operatori qualificati, segnalando eventuali situazioni per le quali occorre intervenire;
- f. elaborare i dati quantitativi e qualitativi degli abbattimenti.

Articolo 13– COMPETENZE DEL CORPO DI POLIZIA PROVINCIALE

1. Spetta al Corpo di polizia provinciale e per esso al suo comandante l'attività di coordinamento, controllo e di vigilanza della corretta applicazione delle norme del presente regolamento, dei piani di intervento approvati dalla Provincia, e di segnalazione di situazioni per le quali occorre intervenire;
2. sovrintendere, anche con azioni di partecipazione diretta, l'attività degli operatori qualificati, negli interventi di controllo selettivo della fauna selvatica.
3. Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale può avvalersi di un Responsabile operativo per ogni zona, al fine di un più efficace e capillare intervento di controllo della fauna selvatica sul territorio provinciale.

Articolo 14 –RESPONSABILE OPERATIVO DI ZONA

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Provinciale, qualora se ne ravvisi la necessità, nomina un Responsabile operativo di zona, preferibilmente Agente o Ufficiale del Corpo di Polizia Provinciale, o, qualora non disponibile, una Guardia Volontaria Venatoria.
2. Spettano al Responsabile operativo di zona i seguenti compiti:
 - coordinare gli operatori qualificati afferenti alla propria zona, secondo criteri di rotazione ed equità, in modo da rendere gli interventi più possibile efficaci e tempestivi e garantire l'apporto di tutti gli operatori disponibili;
 - coordinare gli interventi nella propria zona, anche stabilendo una programmazione delle uscite le relative modalità, da trasmettere preventivamente al Comandante del Corpo di Polizia Provinciale per l'approvazione;
 - avvisare gli operatori qualificati della propria zona delle uscite, se necessario suddividendoli in squadre di intervento, preferibilmente composte da almeno due operatori;
 - rispondere alle chiamate d'emergenza della Provincia o degli agricoltori prevedendo interventi urgenti, da organizzare con i criteri sopra definiti;
 - raccogliere gli esiti delle uscite fatte dalle squadre e inviare al Servizio caccia, pesca e strutture agrarie della Provincia le schede relative alle uscite effettuate (indicando ora di uscita e rientro, località perlustrate, targa auto usate, registrazione colpi sparati, capi avvistati) e le schede di valutazione dei capi abbattuti (con numero orecchino, valutazione età e dati dell'animale), preferibilmente in formato elettronico;
 - segnalare il verificarsi di eventuali problemi e irregolarità nello svolgimento delle attività di controllo da parte degli operatori gestiti.

Articolo 15– DECADENZA E SOSPENSIONE DALL'ALBO DEGLI OPERATORI QUALIFICATI

1. Il venir meno di uno dei requisiti previsti dal precedente articolo 4 è motivo di cancellazione dall'albo.
Produce, altresì, la cancellazione dall'albo il verificarsi di uno dei sotto elencati casi:
 - a. il rifiuto a sottoporsi a controllo da parte degli organismi preposti alla vigilanza;
 - b. il comportamento difforme dalle direttive avute durante gli interventi sul territorio;
 - c. lo svolgimento di azioni diverse da quelle per le quali si è stati chiamati a intervenire;
 - d. l'utilizzo di armi e munizioni in difformità da quelle previste al successivo articolo 15;
 - e. la mancata ottemperanza alle disposizioni impartite.

2. Produce, altresì, la sospensione dall'albo:
 - a. il rifiuto consecutivo a partecipare a interventi programmati sul territorio al 2° invito, senza addurre giustificate motivazioni;
 - b. il rifiuto consecutivo a partecipare a interventi urgenti sul territorio al ricevimento del 3° avviso, senza addurre giustificate motivazioni;
 - c. la partecipazione ad azioni di controllo con l'utilizzo della carabina o del combinato in assenza del superamento della prova di tiro prevista dal successivo articolo 16.
 - d. la mancata partecipazione a corsi di aggiornamento organizzati dalla Provincia;

Per quanto previsto ai commi a, b, c, la durata della sospensione è di un anno.
3. Il mancato svolgimento della prova pratica di tiro a cadenza triennale prevista al successivo articolo 17 determina la sospensione dall'utilizzo della carabina o del combinato.
4. Le azioni effettuate in difformità alla normativa vigente, oltre a quanto previsto dal presente articolo, comporteranno l'applicazione delle sanzioni relative.

Articolo 16– ARMI

1. La Provincia non affida, se non al proprio personale, armi di proprietà per le finalità di cui al presente regolamento.
2. Gli operatori qualificati partecipano agli interventi di controllo con proprie armi, in buono stato d'uso, regolarmente denunciate.
3. Le armi a canna rigata devono essere di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40.
4. Di norma le armi a canna liscia devono essere di calibro 12; per casi particolari è consentito l'utilizzo di fucili di calibro 16 o 20.
5. Per le armi a canna liscia è consentito l'utilizzo di cartucce a pallini con Ø massimo di 4,0 mm; sono consentite cartucce a palla unica solo per il cinghiale.
6. Per l'abbattimento della Cornacchia grigia, della Cornacchia nera, del Cormorano, della Nutria e della Volpe, è consentito l'utilizzo:
 - del fucile a canna liscia con munizione spezzata;
 - della carabina con calibro non superiore a 6,0 mm (.243);
7. Per l'abbattimento del Cinghiale è consentito l'utilizzo:
 - della carabina solo se di calibro pari o superiore a 6,0 mm (.243);
 - del fucile combinato con canna rigata di calibro pari o superiore a 6,0 mm (.243) e con canna liscia del calibro 12;
 - del fucile a canna liscia di calibro 12.
8. Per l'abbattimento del Cormorano è sempre obbligatorio l'uso di munizione senza piombo.
9. E'altresì vietato l'uso delle munizioni con piombo nel fondovalle e nei Siti Natura 2000.
10. Eventuali limitazioni all'uso delle munizioni possono essere previste dal Servizio Caccia, Pesca e Strutture Agrarie.
11. Per casi particolari, il Corpo di Polizia provinciale può autorizzare l'uso di armi e munizioni diverse da quanto previsto

Articolo 17– UTILIZZO DELLE ARMI A PALLA UNICA

1. Gli operatori qualificati che durante le operazioni di controllo selettivo intendono utilizzare la carabina e il combinato, qualora autorizzati, devono altresì sostenere, una prova pratica di tiro presso il poligono su bersaglio posto alla distanza di 100 metri, nel caso di arma con montata ottica tradizionale; alla distanza di 50 metri se l'arma è dotata di collimatore con "punto rosso" o se si usa con tacca di mira e mirino, per ottenere l'abilitazione all'impiego.

Per le armi dotate di cannocchiale, detta prova viene considerata superata quando la rosata ottenuta, considerando i quattro migliori colpi su una serie di cinque eseguiti complessivamente, presenta una rosata non superiore a 6,0 cm posta all'interno del bersaglio con diametro di cm 10 per arma tarata a 100 m (cerchio con contorno nero di grosso spessore), oppure posta all'interno del bersaglio con diametro di cm 8 per taratura a circa 200 m (cerchio con contorno tratteggiato), come da modello approvato dalla Provincia. La prova si considera pure superata se la rosata di 6,0 cm cade in parte in uno ed in parte nell'altro bersaglio (per taratura a distanza intermedia). Per le armi con montato il collimatore con "punto rosso" e per il tiro con tacca di mira e mirino, la prova viene considerata superata quando la rosata ottenuta, considerando i quattro migliori colpi su una serie di cinque eseguiti, presenta una rosata non superiore a cm 6,0 posta all'interno del bersaglio con diametro di cm 10 (cerchio con contorno nero di grosso spessore).

2. L'utilizzo del fucile a canna liscia con cartucce a palla unica è consentito solamente a coloro che sostengono, con cadenza biennale, la prova di tiro al poligono, su bersaglio posto alla distanza di 35 metri.

Detta prova viene considerata superata quando la rosata ottenuta, considerando i quattro migliori colpi su una serie di cinque eseguiti complessivamente, presenta una rosata non superiore a 20 cm, centrata sul bersaglio.

3. La durata di validità della prova di tiro è di tre anni a far data dal giorno dell'effettuazione; l'abbattimento di almeno cinque animali oggetto di controllo selettivo, con la medesima arma, nell'arco temporale di un anno, sostituisce l'obbligo di tale prova.
4. L'utilizzo del combinato è consentito solamente a coloro che sostengono e superano le due prove di tiro al poligono, una per la canna rigata ed una per la canna liscia, così come rispettivamente specificato ai punti 1 e 2.
5. Nella prova pratica di tiro al poligono, l'operatore qualificato deve impiegare esclusivamente le armi di proprietà che intende utilizzare, qualora autorizzate, negli interventi di controllo selettivo. Il tipo di arma usata e il relativo calibro, nonché il numero di matricola, devono essere riportati nella certificazione comprovante l'esito positivo della prova, rilasciata dal poligono.

ARTICOLO 18- IMPIEGO DEI CANI

Gli operatori qualificati nello svolgimento dei compiti assegnati, possono impiegare cani di proprietà, purché iscritti all'anagrafe canina, come di seguito indicato:

- a) da limiere per gli interventi di girata e al cinghiale, purché con abilitazione approvata dall'ENCI;
- b) da tana per la scova della volpe;
- d) da traccia, per il recupero della volpe e del cinghiale, secondo le norme previste nel regolamento della Provincia di Sondrio sul recupero degli ungulati feriti.

Articolo 19- ATTREZZATURE

La Provincia può fornire, qualora richieste, le attrezzature necessarie all'operatore qualificato per gli interventi di volta in volta occorrenti.

Articolo 20- PROPRIETA' E DESTINAZIONE DELLE SPECIE ABBATTUTE

1. Tutti i cinghiali abbattuti sono di proprietà della Provincia e devono essere portati a cura dell'operatore che ha effettuato l'abbattimento presso il punto di controllo indicato dalla Provincia ai fini degli accertamenti sanitari da parte del Dipartimento di Prevenzione Veterinario ASL;
2. il cinghiale abbattuto, se giudicato commestibile da parte del personale ASL, viene alienato secondo le procedure dell'asta pubblica;
3. a titolo di rimborso per la collaborazione prestata la Provincia cede gratuitamente, all'operatore che presenta richiesta, il cinghiale da esso stesso abbattuto. In caso di

- più abbattimenti da parte dello stesso operatore qualificato, non possono essere ceduti gratuitamente più di due capi nel corso dell'anno solare.
4. qualora l'operatore qualificato voglia acquistare altri cinghiali da esso stesso abbattuti, dovrà presentare richiesta scritta prima del termine fissato per la presentazione delle offerte; in tal caso il Servizio Caccia, Pesca e Strutture Agrarie non procederà all'apertura delle offerte pervenute e il capo gli sarà ceduto ad un prezzo pari al prezzo base d'asta fissato dalla Provincia;
 5. i capi abbattuti di corvidi, qualora richiesti alla Provincia, possono rimanere all'operatore, senza esborso di alcuna somma.
 6. salvo eventuali disposizioni diverse da parte della Provincia, le volpi, i cormorani e gli scoiattoli grigi devono essere consegnati all'A.S.L. di competenza o all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia, sezione di Sondrio.

Articolo 21– RESPONSABILITA'

Ogni operatore qualificato è responsabile delle proprie azioni sul territorio e, per questo, deve dimostrare l'osservanza del punto c del precedente articolo 4.

Articolo 22– NORME FINALI

Per quant'altro non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e relativi regolamenti in materia.